

Città di Giugliano in Campania

Settore Servizi Sociali ed Educativi

Rep. N.

CONVENZIONE RELATIVA AI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA E LA SOCIETA' SPORTIVA.....

L'anno, il giorno del mese di, alle ore, in Giugliano, nella Casa Comunale, si conviene e si stipula quanto segue

TRA

IL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA nella persona del Dott. Salvatore Petirro, Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi, nato a San Paolo Belsito (NA) il 26.10.1971, domiciliato per la carica presso la indicata sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale (CF: 80049220637) che rappresenta, ai sensi e per gli effetti del 3° comma, lettera c) dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, ed ai sensi del vigente Statuto comunale;

E

il Sig..... nato a il....., nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Sportiva....., avente sede legale in, in Via (C.F. :

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Giugliano in Campania e la Società Sportiva(in seguito più brevemente denominata "Concessionaria") per quanto riguarda l'uso dell'Impianto Sportivo destinato alle attività di calcio ed atletica, in Via Campopannone – Via Epitaffio, e la pubblicità interna ed esterna ad esso, così come previsto dalla Delibera di C.C. n..... del, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 2

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di anni....., con decorrenza dalla data di consegna dell'Impianto Sportivo, che avverrà con la sottoscrizione di apposito Verbale.



Art. 3

Beni ed attività oggetto della concessione

Per effetto della presente Convenzione, il Comune di Giugliano in Campania concede l'uso dell'Impianto Sportivo destinato alle attività di calcio e atletica (terreno di gioco, pista di atletica, tribune, spogliatoi, servizi, aree e strutture connesse all'impianto come indicato nella planimetria, **Allegato B**), sito in Via Campopannone e Via Epitaffio, per lo svolgimento degli allenamenti e degli incontri di calcio (campionato, altri tornei nazionali ed internazionali etc.) che saranno disputati dalla Concessionaria.

Alla Concessionaria non sarà consentito l'utilizzo dello Stadio per eventi e/o spettacoli, per i quali esso dovrà essere riservato al Comune, con un numero predefinito di giornate ed in modo da non ostacolare o impedire il regolare svolgimento delle partite di campionato.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare l'impianto d' atletica per attività sportive promosse o patrocinate dalla stessa o anche mediante concessione d'uso in favore di società di atletica, riconosciute dal CONI, senza tuttavia intralciare l'attività sportiva della Concessionaria.

Nelle occasioni di svolgimento degli incontri di calcio di cui al primo comma del presente articolo, viene consentito alla Concessionaria - o al sub-concessionario, individuato dalla medesima, ma di gradimento dell'Amministrazione Comunale - la pubblicità cartellonistica, sonora e video interna ed esterna all'Impianto Sportivo, e l'effettuazione delle attività di bar-ristoro, con l'obbligo a carico della Concessionaria di provvedere all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni ed al pagamento di tutte le spese, tasse o imposte dovute ai sensi delle leggi in materia.

La tipologia (dimensione, formato, natura dei materiali, ubicazione, etc.) di qualsiasi altra forma di pubblicità dovrà essere sempre concordata preventivamente tra la Concessionaria e l'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Responsabilità inerente l'esercizio della concessione

Ogni responsabilità inerente all'esercizio della concessione viene esplicitamente ed integralmente, senza eccezioni o riserve, assunta dalla Concessionaria, la quale si farà anche carico esclusivamente di ogni e qualsiasi responsabilità per danni, sia diretti che indiretti, a persone o a cose che si dovessero verificare in conseguenza o in dipendenza dell'uso dell'impianto in concessione, da chiunque o comunque provocati.

In particolare:

a) La Concessionaria risponde in solido, con l'eventuale sub-concessionaria, verso il Comune per eventuali danni da essa arrecati all'Impianto Sportivo. Il relativo controllo è demandato al Responsabile del Servizio comunale competente. Entro cinque giorni dall'accertamento del danno, la Concessionaria deve provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi; nel caso contrario, l'Amministrazione Comunale provvederà in danno, e l'importo dovuto per l'esecuzione di tali lavori dovrà essere corrisposto sulla rata seguente all'esecuzione dei lavori.

b) L'uso dell'Impianto Sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori viene effettuato a rischio e pericolo della Concessionaria, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune. La Concessionaria ha l'obbligo di provvedere alla copertura



assicurativa dei propri addetti e atleti fruitori dell'Impianto Sportivo al fine di sollevare il Comune da ogni responsabilità, di qualsiasi natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire. La Concessionaria deve rimettere dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.

c) Per gli incontri e manifestazioni che richiedono l'installazione di determinati impianti o attrezzi, la Concessionaria deve provvedere a sue spese, rischio e responsabilità, alla fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

d) Gli addetti e gli atleti della Concessionaria, che depositano anche temporaneamente attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive nei locali dell'Impianto Sportivo, non potranno chiamare il Comune a rispondere di eventuali sottrazioni, danni o altri inconvenienti.

e) La concessione d'uso dell'Impianto Sportivo si intende effettuata nello stato di fatto della conservazione e di funzionalità in cui questo si trova al momento della consegna. La Concessionaria si impegna ad assicurare un punto di Pronto Soccorso e a riconsegnare l'Impianto Sportivo alla scadenza della Convenzione nel medesimo stato di consegna, comprensivo degli eventuali miglioramenti.

Art. 5

Oneri a carico della Concessionaria

Sono a carico della Concessionaria :

- a) la manutenzione ordinaria del terreno di gioco;
- b) la manutenzione ordinaria di tutto l'Impianto Sportivo (strutture, spogliatoi, piste, recinzioni, etc.);
- c) la sicurezza ed un'adeguata assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente;
- d) il pagamento di tutte le utenze e consumi (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti etc.), con l'obbligo di volturare, a proprio nome, la titolarità delle utenze;
- e) la custodia, la pulizia e la protezione dell'intero Impianto Sportivo oggetto della presente Convenzione, ivi compresa la protezione da danneggiamento provocato da candelotti o altro lanciato dai tifosi in occasione delle partite, nonché ogni altro intervento migliorativo per la buona funzionalità e il comfort dell'impianto.

La Concessionaria si obbliga, inoltre:

- a) a mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale numero 10 (dieci) biglietti per adulti di tribuna coperta e numero 20 (venti) biglietti per altri settori, di cui almeno 10 (dieci) per adulti, per ogni incontro interno, che saranno distribuiti, a cura della stessa Amministrazione, alle scuole del territorio di Giugliano;
- b) a concedere, per ogni incontro interno, l'ingresso gratuito a persone portatrici di handicap e loro accompagnatori, negli appositi spazi a loro destinati.

La Concessionaria dovrà consentire, altresì, il subentro nella presente concessione di un'altra Società Sportiva del territorio di Giugliano che dovesse militare nella medesima categoria (campionato) con l'applicazione del principio dell'alternanza all'uso, nel senso che saranno le Società stesse a richiedere alla competente Federazione di predisporre i calendari delle gare interne, in modo da evitare concomitanze.

Art. 6



Canone di concessione

Il canone di concessione, tenuto conto degli oneri e responsabilità a carico della Concessionaria, ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5, è pari alla percentuale del 5% sull'incasso derivante dagli spettatori paganti. Il canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Al fine della determinazione degli incassi per manifestazioni con ingresso a pagamento, la Società deve presentare le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

Non vi saranno erogazioni di contributi economici da parte del Comune di Giugliano in Campania a favore della Concessionaria.

Art. 7

Revoca della concessione

Il Comune di Giugliano ha diritto di revocare la Concessione di cui al presente atto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione e fallimento della Concessionaria;
- b) mancato o ritardato pagamento dei canoni di concessione alle scadenze convenute; c) gravi e reiterate infrazioni da parte della Concessionaria di quanto previsto nella presente Convenzione;
- d) qualora la manutenzione e gli interventi di messa in sicurezza non risultino effettuati secondo le specifiche tecniche di cui all'**Allegato A**, in modo tale da recare pregiudizio allo stato di conservazione dell'impianto.

Nessun indennizzo di sorta è dovuto al Concessionario e/o al Sub-concessionario (di cui al n. 2 dell'art.3) alla scadenza naturale della concessione e/o in caso di revoca della concessione per i motivi sopra esposti.

La scadenza naturale della presente Convenzione e/o revoca nei confronti della Concessionaria ha efficacia immediata anche nei riguardi di eventuali sub-concessionari, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Il Comune di Giugliano si riserva la facoltà di ricontrattare la presente Convenzione in caso di mancata partecipazione della Concessionaria a campionati professionistici.

Art. 9

Garanzie

A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, ivi compreso il pagamento del canone, la Concessionaria dovrà consegnare polizza fideiussoria pari al 5% (cinque per cento) del valore degli impianti che si stimano in €....., emessa dalla

Art. 10

Disposizioni generali e finali

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico della Concessionaria. La presente Convenzione verrà registrata a tassa fissa, trattandosi di atto soggetto a regime I.V.A.



Art. 11
Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti della presente concessione, la Concessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Giugliano in Campania.

Art. 12
Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la Concessionaria, circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro territoriale.

=====

Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 dell'amministrazione digitale (CAD), è stato redatto da me Dott. Salvatore Petirro e letto alla parte contraente, che sottoscrive con firma autografa acquisita digitalmente.

Il Presidente/legale rappresentante
della Società Sportiva
Signor

